



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

Prot. n. 1426/Ca2bc

Ancona, 29 gennaio 2010

Allegati:

- ministeriale n. 1053 del 29.1.2010

- n. 1 cartella excel con 8 fogli

URGENTE

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole statali di ogni ordine e grado
della regione
LORO SEDI

e, p.c.: Ai Dirigenti e/o Coordinatori
degli Uffici Scolastici Provinciali della regione
LORO SEDI

Alle Segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali
del comparto Scuola e dell'area V della dirigenza
LORO SEDI

OGGETTO: Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 – applicazione dell'art. 72, commi 7 e 11, del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. Cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dall'1 settembre 2010.

Elenchi del personale con anzianità di carriera stimata di almeno 28 anni.

Ulteriori indicazioni operative.

Si fa seguito alla nota n. 21436 del 28 dicembre 2009, con la quale è stata diramata la Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 (registrata alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2010, reg. 1, foglio 59), che detta i criteri per l'applicazione dei commi 7 e 11 della legge n. 133/2008 di conversione del decreto legge n. 112/2008.

Ai sensi del punto 2.1. della Direttiva, si trasmettono - **a mero titolo di supporto per l'individuazione degli eventuali destinatari della Direttiva medesima, che in ogni caso rientra nella competenza e nella personale responsabilità dei Dirigenti Scolastici, sulla base degli atti presenti nel fascicolo personale degli interessati e/o degli esiti di accertamenti esperire presso l'Ufficio Scolastico Provinciale competente per territorio** - gli elenchi del personale docente, educativo ed A.T.A. in servizio con un'anzianità di carriera stimata di almeno 28 anni.

Le stime sono state effettuate estraendo dalle banche dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze le posizioni in godimento delle classi stipendiali di anni 28 e 35.

Laddove è disponibile, è riportata anche la data di scadenza della posizione in godimento.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

Per corrispondere a numerosi quesiti pervenuti anche per le vie brevi, si precisa che l'eventuale differimento del collocamento a riposo d'ufficio nei confronti di coloro che alla data del 31 agosto 2010 avranno maturato almeno anni 39, mesi 11, giorni 16 di contribuzione potrà essere concesso soltanto a condizione che gli interessati abbiano titolo a maturare - nel periodo di vigenza della legge 3 agosto 2009 n. 102 – un'ulteriore posizione stipendiale.

In altri termini, tale possibilità è preclusa nei confronti di coloro che conseguiranno l'ulteriore miglioramento stipendiale successivamente al periodo di vigenza della legge medesima.

A tale riguardo si acclude la nota ministeriale n. 1053 del 29 gennaio 2010, la quale precisa che «è **ammesso a fruire della deroga anche il personale che transita nella classe stipendiale successiva con decorrenza 1° gennaio 2012**».

In merito all'applicazione del comma 7 dell'art. 72 della legge n. 133/2008, l'istanza di trattenimento in servizio oltre il compimento del 65° anno di età nei confronti di coloro che alla data del 31 agosto 2010 avranno maturato un'anzianità contributiva di almeno anni 38, mesi 11, giorni 16 di contribuzione può essere accolta soltanto fino al 31 agosto 2011 (*cf.* punto 2 della ministeriale n. 1053 del 29 gennaio 2010, in cui ribadisce che, in ogni caso, le istanze di permanenza in servizio possono essere accolte **soltanto in assenza di esubero**).

La stessa ministeriale ribadisce che non rientrano nella disciplina della direttiva in argomento le fattispecie di cui ai vigenti commi 2 e 3 dell'art. 509 del decreto legislativo n. 297/1994, la cui applicazione non è stata modificata dalla intervenuta normativa.

Al riguardo si fa rinvio anche alle dettagliate indicazioni fornite da questo Ufficio con nota n. 3582 del 26 febbraio 2009.

Da ultimo, si rappresenta che i dati forniti dalle Istituzioni scolastiche in risposta alla nota di questa Direzione Generale n. 18701 dell'11 novembre 2009, al momento resi disponibili alle SS.LL. in versione non nominativa e provvisoria, hanno un valore meramente orientativo.

Gli stessi elenchi sarebbero peraltro poco significativi, in quanto basati sulle stesse notizie fornite dai Capi d'Istituto e, quindi, già in loro possesso.

I Dirigenti e i Coordinatori degli Uffici Scolastici Provinciali assicureranno ogni forma di supporto tecnico ed amministrativo ai Dirigenti Scolastici del rispettivo territorio, per il puntuale e corretto adempimento.

Si ringrazia ancora una volta per la fattiva collaborazione.

p .IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Coccimiglio

IL DIRIGENTE
f.to Fulvio Izzo

MAR/cessazioni servizio_2010_1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Prot. n. AOODGPER 1053
D.G. per il personale della scuola
Uff. III

Roma, 29 gennaio 2010

Direttori degli Uffici Scol. Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 concernente l'applicazione dell'art.72 della legge 133 del 6 agosto 2008., come sostituito dall'art. 17, c.35 novies del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

Nel comunicare che la Direttiva in oggetto è stata registrata alla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2010, Reg. 1, foglio 59, si ritiene necessario fornire alcune indicazioni:

1) Applicazione comma 11 dell'art. 72 (personale docente, educativo e ATA)

Al punto 2.1 della Direttiva si dispone che la "risoluzione forzata" del rapporto di lavoro per il raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni non intervenga qualora l'interessato maturi nel periodo di vigenza della normativa citata in oggetto, il diritto al passaggio ad una successiva classe stipendiale.

Poiché tale passaggio avviene, nella gran parte dei casi, dal 1° gennaio di ogni anno e considerato che, per la scuola, la scadenza del 3° anno di vigenza della norma è collocato nel corso dell' a.s. 2011/2012, si precisa che è ammesso a fruire della deroga anche il personale che transita nella classe stipendiale successiva con decorrenza 1° gennaio 2012.

2) Applicazione comma 7 dell'art. 72

L'istanza di trattenimento in servizio, non oltre il compimento del 67° anno di età, può essere accolta, in assenza di esubero, nel caso in cui gli interessati non raggiungano l'anzianità contributiva di 40 anni, rispettivamente, alla data del 31 agosto 2010 o del 31 agosto 2011.

Nel caso di una anzianità contributiva di 39 anni, il trattenimento in servizio, eventualmente spettante, viene concesso per un solo anno.

Non rientrano nella disciplina della direttiva in oggetto le fattispecie di cui ai vigenti commi 2 e 3 dell'art. 509 del D.l.vo 297/94 la cui applicazione non è stata modificata dalla intervenuta normativa.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to LUCIANO CHIAPPETTA